

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Pesaro

Sezione Civile

Il Tribunale di Pesaro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo generale *omissis*

promossa da

CLIENTE

APPELLANTE

nei confronti di

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: "Inadempimento contrattuale".

CONCLUSIONI Repert. n. 312/2021 del 16/03/2021

Per l'appellante

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. omissis così provvedere: – condannare parte convenuta BANCA al versamento, in favore dell'Erario, della somma di 6 147,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata assenza al procedimento di mediazione e si chiede all'Ill.mo Giudice di valutare il comportamento processuale tenuto dall'opposta in sede di pronuncia sulle spese all'interno della decisione finale della causa.

– Accertare e dichiarare l'insussistenza della prova scritta del credito azionato monitoriamente dalla BANCA nei confronti della CLIENTE, essendo inadeguata l'attestazione ex art 50 Tub a ritenere provata la certezza e liquidità del credito e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 465/2015, emesso dal Giudice di Pace di Fano, per tutti i motivi esposti in primo grado e in appello.

– Accertare e dichiarare la nullità degli interessi ultralegali per violazione dell'art. 1284 c.c. per i motivi di cui in atti e per l'effetto accertare la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto oggi quantificati in 6 2.656,03, ovvero minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigenti e conseguentemente ordinare la restituzione degli importi illegittimamente percepiti dall'opposta;

– Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca al rapporto con espunzione integrale degli addebiti usurari ex art 1815 c.c.

– Accertare e dichiarare le nullità e/o violazione di norme imperative rilevate negli atti difensivi o rilevabili d'ufficio ovvero all'esito di CTU contabile, con riferimento al contratto di carta di credito originario.

– In ogni caso accertare e dichiarare per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti.

– Ordinare la cancellazione dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in quanto connessa all'inadempimento di un contratto affetto da nullità assolute.

Con vittoria di spese e di competenze per entrambi i giudizi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

In via istruttoria, si reiterano le richieste formulate in primo grado in parte rimaste inadempite e in parte non accolte:

CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119, co. 4, TUB, che l'Ill.mo sig. Giudice

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

Voglia:

– Ordinare l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto e di quanto altro inerente al contratto di carta di credito con riferimento all'intero periodo del rapporto intercorso tra le parti dal 1989 al 2015. In particolare si chiede la produzione di tutta la documentazione che la Banca non ha depositato in atti nel primo grado contravvenendo l'ordine del Giudice di prime cure.

– Disporre perizia contabile (CTU) atta ad analizzare sia il complesso rapporto esposto in narrativa sia ad accertare il vero debito/credito dell'opponente verso la BANCA

Per l'appellata

conferma della sentenza n. omissis del Giudice di Pace di Fano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

In via preliminare

-Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di restituzione formulata per la prima volta dall'opponente nella propria memoria difensiva 19.11.2016 e reiterata nella presente sede, circa la quale l'appellata ribadisce di non accettare il contraddittorio.

-Respingere l'opposizione promossa dall'attrice e confermare conseguentemente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

-In subordine, condannare l'opponente a pagare alla BANCA la somma di € 1.823,66 o quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre agli interessi legali dall'8 aprile 2015 al saldo.

-Respingere tutte le domande formulate e formulande dall'attrice nei confronti della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendola dalle stesse con la miglior formula.

In ogni caso

-Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado.

In sede istruttoria

-BANCA conferma la propria opposizione all'ammissione di CTU tecnico-contabile, avente contenuto palesemente esplorativo e mirante a supplire l'onere probatorio gravante sulla parte, istanza peraltro rinunziata dall'opponente...".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, CLIENTE ha proposto appello avverso la sentenza n. omissis emessa dal Giudice di Pace di Fano in data 19.6.2017 (dep. il 22.8.2017), con la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'appellante.

Si è costituita in giudizio l'appellata BANCA, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata assunta in decisione, senza necessità di disporre ulteriore attività istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione notificato il 7.1.2016, CLIENTE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Giudice di Pace di Fano in data 9.11.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di BANCA della somma di € 1.823,66, oltre interessi legali dall'8.4.2015 al saldo, in virtù di estratto conto a debito per l'utilizzo di carta di credito 'revolving'.

A fondamento dell'opposizione, l'attrice eccepiva: la mancanza di forma scritta del contratto avente ad oggetto la carta di credito n. omissis, non essendo mai state formalizzate per iscritto le clausole atte a disciplinare lo svolgimento del rapporto negoziale, sorto nel 1989; la violazione dell'art. 119 TUB, per essere l'istituto bancario rimasto inerte, a fronte delle reiterate richieste dell'opponente di ricevere copia della documentazione contrattuale a suo tempo sottoscritta e dell'ulteriore documentazione relativa al rapporto; la nullità degli

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

interessi ultralegali, in quanto non oggetto di specifica pattuizione scritta tra le parti; l'illegittima applicazione dell'anatocismo e dell'usura; il mancato adeguamento della banca alla disciplina sulla cd. trasparenza bancaria. Alla luce di tali eccezioni, l'opponente contestava l'ammontare del saldo negativo indicato nella certificazione ex art. 50 D. L.vo n. 385/1993, chiedendo l'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, previa rettifica del saldo contabile, nonché l'ordine di cancellazione dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando che già in sede monitoria era stato prodotto (sub doc. n. 2) la "Richiesta di carta aggiuntiva familiare", sottoscritta dall'opponente nell'anno 1989, in aggiunta alla carta di cui era già titolare il di lei coniuge, *omissis*, domanda alla quale aveva fatto seguito l'emissione, in data 27.6.1989, della suddetta carta di credito. Aggiungeva l'opposta che gli estratti conto mensili, via via inviati alla titolare nel corso degli anni, includevano i "Documenti di sintesi", contenenti la compiuta disciplina del rapporto *inter partes*, ivi comprese le specifiche clausole, nonché tutte le informazioni relative al contratto di credito e alle condizioni praticate al cliente, risultando con ciò smentite le affermazioni dell'opponente circa la mancanza di forma scritta e circa l'omesso invio della documentazione afferente al rapporto, documentazione che la banca aveva regolarmente trasmesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 119 TUB, rispondendo tempestivamente alle singole richieste della cliente (come da doc. n. 8, 9 e 10). Riguardo all'eccepta erroneità nel *quantum* del credito ingiunto, per effetto dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usura e anatocismo, la convenuta opposta sottolineava la genericità delle allegazioni avversarie, comunque infondate alla luce delle condizioni economiche applicate e riportate nel documento di sintesi, nel quale era previsto che TAEG e TAN fossero applicati entro la misura massima applicabile.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c., la causa, istruita mediante prova documentale e testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 19.6.2017.

La sentenza impugnata

Con la sentenza *omissis* il Giudice di Pace di Fano ha rigettato l'opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù di estratto conto a debito per l'utilizzo di carta di credito, debito che era stato riconosciuto dalla CLIENTE con propria comunicazione 25.4.2013, promettendone il pagamento, di fatto poi non avvenuto.

Il giudice ha evidenziato come dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, ed in particolare dal doc. 5 prodotto dalla stessa opponente (richiesta di carta aggiuntiva familiare), fosse emerso che il rapporto contrattuale era stato pattuito per iscritto. Erano stati, inoltre, prodotti tutti gli estratti conto mensili, contenenti, fra l'altro, i documenti di sintesi.

Ha sottolineato che, a fronte delle richieste della CLIENTE, l'istituto bancario aveva inviato mail in data 09.09.2014, con cui precisava di avere trasmesso tutte le lettere di addebito degli anni trascorsi, mai contestate dalla cliente nel termine di 60 giorno dal loro ricevimento attraverso un reclamo scritto, di tal che le lettere di addebito dovevano intendersi approvate dal titolare, con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formare le risultanze ai sensi dell'art. 119 TUB.

Il giudicante ha inoltre evidenziato che la CLIENTE, con comunicazione del 25.4.2013, aveva riconosciuto espressamente il proprio debito, confermando, quindi, di non aver sporto reclamo alcuno sulle risultanze degli estratti conto pervenuti; l'approvazione degli estratti conto escludeva la possibilità di diversamente contestarli, e ciò valeva ugualmente per le eccezioni svolte dall'opponente riguardo all'applicazione di tassi usurari e alla sussistenza di anatocismo, in ogni caso rimasti privi di conforto probatorio, non potendo all'uopo soccorrere

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

una CTU contabile, avendo essa carattere meramente esplorativo ed essendo, comunque, superata dai mancati reclami previsti nel suddetto termine.

I motivi di appello

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, in quanto la stessa si fonderebbe su due presupposti di fatto e di diritto errati, vale a dire sulla presunta sussistenza di un contratto di carta di credito revolving in forma scritta e sulla circostanza che il mancato reclamo da parte del cliente nei 60 giorni dal ricevimento delle lettere di addebito comporti la sua decadenza dal poter efficacemente eccepire le violazioni di norme imperative inderogabili, quali la nullità per carenza di forma ad substantiam delle singole clausole, per usurarietà dei tassi d'interesse ed illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali non validamente pattuiti.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice avrebbe commesso un errore nel ritenere che *"in realtà il rapporto contrattuale veniva pattuito per iscritto"*, posto che, in realtà, alcun contratto scritto era intercorso tra le parti, avendo il giudice di prime cure semplicemente rilevato l'esistenza di una richiesta di carta di credito revolving, del tutto mancante delle più basilari specificazioni contrattuali e, quindi, inidonea a costituire, di per sé, contratto scritto nelle forme prescritte dalla legge n. 154/1992 e dal successivo d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

E' pur vero – sostiene ancora l'appellante – che, prima dell'entrata in vigore di tali normative, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, sicché, essendo stato il contratto in esame stipulato nel 1989, esso non era stato concluso in forma scritta; purtuttavia, anche all'epoca doveva essere, comunque, rispettata la previsione di cui all'art. 1284, co. 3 c.c., secondo cui *"gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale"*.

Poiché dall'analisi degli estratti conto prodotti dall'opponente si evince che al rapporto sono stati applicati, senza alcuna preventiva e formale pattuizione scritta, interessi ultralegali, per un importo pari ad € 2.656,03, anziché gli interessi in misura legale, la pretesa creditoria di parte opposta sarebbe infondata, con la conseguenza che il rapporto di dare-avere andrebbe rideterminato, tenendo conto di tale importo illegittimamente addebitato.

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente la prova scritta del regolare e tempestivo invio delle lettere di addebito, maturate volta per volta, visto che la banca aveva prodotto solo una parte degli estratti conto richiesti dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non essendo a tal fine idonea la prova testimoniale espletata.

Così sommariamente richiamate le censure dell'appellante, ritiene il giudicante che la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, sostanzialmente reiterati in sede di appello, i quali vanno disattesi per le motivazioni già in parte esplicitate dal giudice di prime cure, che qui si ribadiscono, e per le ulteriori argomentazioni che seguono.

E' incontestato che l'appellante abbia sottoscritto una richiesta di emissione di carta di credito cd. revolving, (v. doc. n. 5 fasc. opponente/appellante), che la banca ingiungente ha posto a fondamento della domanda monitoria. Al ricorso per decreto ingiuntivo è stata, in effetti, allegata (sub doc. n. 2) la "Richiesta di carta aggiuntiva familiare", sottoscritta dall'opponente nell'anno 1989, in aggiunta alla carta di cui era già titolare il di lei coniuge, *omissis*, domanda alla quale aveva fatto seguito l'emissione, in data 27.6.1989, della suddetta carta di credito.

Trattasi di una forma di apertura di credito rotativo (revolving), spesso appoggiata ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite la quale si ottiene un fido che può variare a richiesta -come per il numero ed importo delle rate- e che viene "ricostruito" man mano che si effettuano i rimborsi. In breve, le caratteristiche principali e generali di questo tipo di finanziamento, che rientra nella disciplina del credito al consumo, sono l'addebito degli interessi -oltre che delle eventuali spese- e la rateizzazione del rimborso.

E' noto che la materia dei contratti di credito al consumo è stata di recente compiutamente disciplinata dal D.Lgs. 141/2010 (applicabile ai contratti stipulati dopo il 1.6.2011), il quale è intervenuto modificando sia il D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), sia il Codice dei consumatori.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

In base a tale disciplina, i contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La forma del contratto è libera, tuttavia la Banca d'Italia indica le informazioni che obbligatoriamente devono apparirvi (il tipo di credito e i dati completi del finanziatore; la durata del finanziamento e tutte le condizioni di utilizzo; i tassi di interesse, e cioè TAN e TAEG; l'ammontare del finanziamento, il numero, l'importo e la scadenza delle rate, ecc.).

Per quanto riguarda le condizioni economiche, esse si ritengono comunicate correttamente anche solo con il rinvio al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a condizione che esso sia allegato come parte integrante del contratto.

Al contratto è unito il documento di sintesi, che raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

Almeno una volta all'anno dev'essere inviata una comunicazione periodica analitica relativa allo svolgimento del rapporto con un quadro aggiornato delle condizioni applicate (rendiconto e documento di sintesi), che si intende poi approvata decorsi 60 giorni.

Ciò posto, nel caso in esame è evidente che non può trovare applicazione la specifica disciplina introdotta dalla nuova normativa, essendo entrata in vigore successivamente all'instaurazione del rapporto per cui è causa, avvenuta nell'anno 1989 (il contratto è, tra l'altro, anteriore anche all'entrata in vigore del TUB).

Ferma restando tale precisazione, peraltro condivisa dalla stessa appellante (v. pag. 4 dell'atto di appello: *"Orbene nel caso di specie, il contratto avente ad oggetto la carta di credito n. omissis sorto nel 1989, ha avuto origine prima dell'intervenuta riforma sulla c.d. trasparenza bancaria ed è stato concluso tra le parti non in forma scritta, non soggiacendo pertanto all'obbligo imposto dalla legge di essere concluso in forma scritta.."*), in ogni caso va evidenziato che anche per il contratto in esame risulta rispettato il requisito della forma scritta, in quanto la richiesta di emissione della carta di credito è stata fatta per iscritto, mediante sottoscrizione da parte dell'appellante della predetta richiesta (v. doc. n. 5 fasc. opponente).

Il contratto si è poi perfezionato mediante emissione della carta di credito da parte della banca, integrante atto di accettazione della proposta contrattuale.

In effetti, nel documento di sintesi, che riporta, tra l'altro, le principali clausole contrattuali recanti i diritti, gli obblighi e le limitazioni nei rapporti tra titolare ed emittente, è espressamente previsto che con la richiesta di emissione, debitamente sottoscritta dall'interessato, quest'ultimo chiede il rilascio della carta e che, con l'emissione della carta, l'emittente comunica l'avvenuta accettazione della richiesta nonché il limite massimo di utilizzo (Fido) della stessa.

E' provato in atti che il documento di sintesi - che, come già detto, raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate - è stato sempre regolarmente inviato alla odierna appellante, come è dato desumere dalla documentazione versata in giudizio anche dalla stessa opponente, unitamente ai seguenti

estratti conto mensili: - e/c 1.4.2004 (doc. 11c fasc. opposta); - e/c 1.9.2005 (doc. 12i fasc. opposta); - e/c 1.9.2006 (doc. 13, depositato all'udienza del 20.3.2017); - e/c 2.1.2007 (doc. 14° fasc. opposta); - e/c 2.1.2008 (doc. 3 depositato all'udienza del 20.3.2017); -e/c 2.1.2009 (doc. 3.5 fasc. opposta); -e/c 2.11.2010 (doc. 3.27 fasc. opposta).

Risulta, quindi, chiaramente smentita l'affermazione dell'appellante, secondo cui la Banca non avrebbe mai formalizzato il negozio in forma scritta né avrebbe redatto e sottoposto al consumatore le apposite clausole atte a regolamentarne lo svolgimento del rapporto, considerato che la stessa documentazione prodotta dall'opponente conferma sia la presentazione della richiesta di carta di credito sottoscritta dalla titolare (doc. 5 cit.), sia l'invio degli estratti conto mensili della carta di credito n. omissis (doc. n. 4 fascicolo opponente), con gli allegati documenti di sintesi (v. documenti in dettaglio sopra richiamati).

Il requisito della forma scritta può, quindi, ritenersi integrato tanto in riferimento alla formazione dell'accordo, quanto all'indicazione degli interessi ultralegali, che sono riportati nei documenti di sintesi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

Secondo la giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civile sez. II, 29.9.2020, n.20555), il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità (cfr. Cass. n. 9080 del 2002).

La Suprema Corte, soffermandosi sulla ratio dell'art. 117 TUB, ha affermato che la stessa, *"pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell'uguaglianza non solo formale tra contraenti (artt. 41 e 3 Cost.: cfr. Cass. SS.UU. 12.12.2014, nn. 26242 e 26243, con generale riferimento alle nullità di protezione)"*, va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, *la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco"* (Cass. 26.6.2019, n. 17110).

Non v'è dubbio che l'opponente sia stata messa al corrente, attraverso l'invio dei documenti di sintesi, di tutte le condizioni applicate al rapporto, ivi compresi gli interessi e le spese.

Per quanto riguarda le ulteriori doglianze di parte opponente, afferenti alla illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari, deve anzitutto rilevarsi come tutti gli assunti svolti dalla appellante prendano le mosse da una consulenza di parte (v. consulenza del dott. omissis, sub doc. n. 11 fasc. opponente), destinata di per sé a contenere considerazioni di natura tecnica e non a costituire elemento documentale su cui espletare una CTU.

Al riguardo, e con il conforto di pacifica e mai contraddetta giurisprudenza di legittimità, va invero rilevato che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio (in termini, tra le altre, Cass. 13902/2013).

Tanto chiarito, mette conto osservare come, in ogni caso, i motivi di opposizione, pedissequamente riprodotti nell'atto di appello, siano oltre che generici, anche smentiti per *tabulas* dalla documentazione prodotta in giudizio ed in particolare dai documenti di sintesi, i quali contemplanò sia l'analitica individuazione del tasso di interesse applicato, sia l'indicazione del TAEG, l'omessa indicazione del quale, in ogni caso, non è suscettibile di determinare la nullità del contratto, atteso che esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare – ma non è questo il caso di specie- sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto.

Tale profilo di responsabilità va sicuramente escluso, in quanto l'appellante, nel ricevere periodicamente gli estratti conto con i documenti di sintesi, non ha mai sollevato obiezioni o contestazioni sotto il profilo del rispetto degli obblighi informativi, riconoscendo anche

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo, n. 195 del 16 marzo 2021

espressamente, mediante dichiarazione ricognitiva trasmessa con missiva del 25.4.2013 (v. doc. n. 7 fasc. opponente, con cui la CLIENTE prometteva, altresì, massima regolarità nei pagamenti delle rate, chiedendo di continuare il rapporto e/o comunque la rateizzazione del debito), la propria posizione debitoria documentata dagli estratti conto regolarmente ricevuti. L'effettiva ricezione da parte dell'opponente degli estratti conto mensili e dei documenti di sintesi, e quindi l'assolvimento da parte della Banca degli obblighi di trasmissione testimoniale (v. verbale di udienza del 20.3.2017): in particolare, il teste *omissis* o ha della documentazione afferente al rapporto, è stata, altresì, confermata in sede di prova confermata le circostanze articolate nel capitolo n. 3) di parte opposta, e cioè che BANCA ha inviato alla residenza della sig.ra CLIENTE (in *omissis*) gli estratti conto mensili della carta di credito n. *omissis*, di cui la stessa era titolare, come da docc. 3, 11, 12, 13 e 14 fasc. opposta e doc. n. 4 fasc. opponente, esibiti al testimone.

Infine, assolutamente generica è la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati nella specie, non essendo comprensibile, alla luce delle scarse allegazioni svolte sul punto, se ed in quali termini si sia ingenerata nella specie usura originaria.

Va, quindi, in questa sede confermata l'ordinanza del 3.12.2018, con cui è stata rigettata l'istanza di CTU tecnico-contabile, che avrebbe, nel caso in esame, valenza meramente esplorativa, stante la genericità delle allegazioni e contestazioni di parte appellante.

L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguenziale integrale conferma della sentenza impugnata.

Riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 in ragione della mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione delegata, essa va disattesa, in quanto la mancata partecipazione dell'opposta è stata giustificata dal manifestato rifiuto della opponente di corrispondere anche solo una parte del credito ingiunto, circostanza quest'ultima che non è stata, contestata o smentita dall'opponente (la Banca allegava in particolare che le richieste CLIENTE sono state esaudite plurime volte in sede sia giudiziale che stragiudiziale, nel mentre la predetta ha manifestato la volontà di non corrispondere comunque alcunché ..", aggiungendo che l'Istituto "non ritiene pertanto di affrontare oneri e spese, al fine di pervenire a un risultato per essa inaccettabile"). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.

L'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello n. *omissis*, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.620,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

Dà atto che l'appellante è obbligata a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Pesaro, il 12.3.2021

**Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*